



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE

### *Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale*

Determinazione N. 985 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA RANIERI S.R.L. RELATIVO ALLA MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI SITO IN VIA DELL'INDUSTRIA N. 29 - COMUNE DI CAMPONOGARA (VE).**

Il dirigente

#### **Visti:**

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii la legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 recante “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)” ed in particolare:
  - l’art. 9 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
  - l’art.11 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico VIA della Città metropolitana;
- iv lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;-

- vii il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- ix il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "La Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
  - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T. 2025-2027);
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

#### **Richiamati:**

- i il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- iv il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- vii la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";

viii l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

**Vista** l'istanza, acquisita agli atti con prott. nn. 736 e 738 del 08.01.2025 con cui la ditta Ranieri S.r.l., con sede legale in Camponogara, Via dell' Industria 29, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in via dell'Industria n. 29 - Comune di Camponogara (VE);

**Constatato che:**

- i la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera z.b e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 12/2024;
- ii la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 20.01.2025 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Ranieri S.r.l.

**Dato atto che:**

- i Con nota protocollo 3684 del 20.01.2025 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii In data 27.01.2025 si è riunito il Comitato Tecnico VIA per la presentazione del progetto, convocato con nota prot. n. 3685 del 20.01.2025, di cui al verbale prot. n. 7357 del 04.02.2025.
- iii non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- iv la documentazione fornita è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- v nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vi il Comitato VIA nella seduta del 31.03.2025 (di cui al verbale prot. n. 23316 del 08.04.2025) ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 23320 del 08.04.2025;

**Ritenuto** di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

**determina**

- 1 Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 736 e 738 del 08.01.2025 e relativo alla modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in via dell'Industria n. 29 - Comune di Camponogara (VE), per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 23320 del 08.04.2025 che fa parte integrante della presente determinazione.
- 2 Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola** relativo alla modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in via dell'Industria n. 29 - Comune di Camponogara (VE), acquisito agli atti con protocollo n. 736 e 738 del 08/01/2025.
- 3 Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del giudizio di compatibilità ambientale deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento (entro il **09.04.2030**). Ai**

sensi dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla scrivente Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione dell'Impatto Ambientale deve essere reiterata. Se l'istanza di proroga è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo provvedimento continua ad essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

- 4 Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
- 5 Ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis del D.lgs 152/06, il proponente, entro i termini di validità disposti dal presente provvedimento (entro il **09.04.2030**), è tenuto a trasmettere alla scrivente Amministrazione la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.
- 6 La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 7 Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione , da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 20.04.2025, risulta rispettato.
- 6 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
- 7 Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta RANIERI S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di Camponogara, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
- 8 Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

[http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg\\_concluse.html](http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html)

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

